

ATTI PARLAMENTARI DEL REGNO DI SARDEGNA RELATIVI ALLA PROCLAMAZIONE DEL REGNO D'ITALIA (1861)

(1) Senato del Regno. Progetto di legge presentato al Senato il 21 febbraio 1861 dal presidente del Consiglio dei ministri (Cavour).

SIGNORI! – I meravigliosi eventi dell'ultimo biennio hanno con insperata prosperità di successi riunite in un solo Stato quasi tutte le sparse membra della nazione. Alla varietà dei principati fra sè diversi e troppo soventi infra di sè pugnanti per disformità d'intendimenti e consigli politici, è finalmente succeduta l'unità di governo fondata sulla salda base della Monarchia nazionale. Il Regno d'Italia è oggi un fatto; questo fatto dobbiamo affermarlo in cospetto dei popoli italiani e dell'Europa.

Per ordine di S. M., e sul concorde avviso del Consiglio dei ministri, ho quindi l'onore di presentare al Senato il qui unito disegno di legge, per cui il Re, nostro augusto signore, assume per sè e per i successori suoi il titolo di Re d'Italia.

Fedele interprete della volontà nazionale, già in mille modi manifestata, il Parlamento, nel giorno solenne della seduta reale, coll'entusiasmo della riconoscenza e dell'affetto, acclamava Vittorio Emanuele II Re d'Italia.

Il Senato sarà lieto di dare per il primo sollecita sanzione al voto di tutti gli Italiani, e di salutare col nuovo titolo la nobile dinastia, che, nata in Italia, illustre per otto secoli di gloria e di virtù, fu dalla Provvidenza divina serbata a vendicar le sventure, a sanar le ferite, a chiudere l'éra delle divisioni italiane.

Col vostro voto, o signori, voi ponete fine ai ricordi dei provinciali rivolgimenti, e scrivete le prime pagine di una nuova storia nazionale.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e suoi successori il titolo di Re d'Italia.

Relazione fatta al Senato il 24 febbraio 1861 dall'Ufficio centrale,
composto dei senatori De Gori, Giulini, Giorgini, Niutta, e Matteucci, relatore.

SIGNORI! – L'Ufficio centrale cui affidaste l'incarico di riferire sulla proposta di legge, colla quale Sua Maestà Vittorio Emanuele II deve assumere il titolo di Re d'Italia è interprete dei sentimenti del Senato, lieto di poter dare il primo sanzione a quella legge che i rappresentanti della nazione, nel memorando giorno della seduta reale, avevano invocato con fervorosi segni di ossequio, di affetto e di gratitudine.

Il vostro Ufficio fu unanime nel riconoscere che quella proposta di legge ha la sua origine e ragione in un fatto già solennemente compiuto dalla volontà nazionale, che la coscienza dei popoli civili acclama come un principio d'ordine e di progresso per l'Europa, e che la Provvidenza ha manifestamente promosso con l'aiuto di potenti

alleati, e ispirando nell'animo degli Italiani senno, ardimento, concordia pari alla grandezza dell'impresa.

Pochi sono i popoli che più di noi abbiano dalla natura ricevuto virtù tanto caratteristiche per un'esistenza propria; pochi i popoli che più di noi, rimanendo deboli e soggetti allo straniero, come per lunghe e note sventure già fummo, nuocerebbero alla pace europea, all'equilibrio politico dei grandi Stati, al progresso dell'ordine civile e morale nel mondo. Nè crediamo che amor di patria c'illuda affermando esser questo il più solenne esempio che offra la storia di un popolo, il quale per concordia mirabile di volontà è giunto a costituire un grande Stato, stringendo insieme i molteplici elementi della nazione da tanti secoli divisi e dispersi, e contrapponendo alle violenze dei suoi nemici, più che altro, l'influenza invincibile delle forze morali.

L'augusto nostro alleato l'Imperatore dei Francesi ben comprese queste verità, allorchè ci assisteva colle armi a liberare la Lombardia, e unitamente all'Inghilterra affermava nei Consigli europei che non doveva essere fatta violenza agli Italiani, nè impedito loro di costituirsi in uno Stato forte.

Le varie provincie della penisola non fecero che seguire le loro naturali inclinazioni, che spegnere gli antichi germi di debolezza, che provvedere ai supremi bisogni di un popolo libero, costituendo in mezzo all'Europa uno Stato potente, che è per sè e per i vicini un elemento nuovo di pace e di civiltà.

Questo Stato ha un nome: è il Regno d'Italia; nome che comprende il territorio naturale occupato da ogni gente italiana e sta a significare la nostra costituzione politica; questo nome esprime che l'ultimo termine dei rivolgimenti italiani è la creazione di una monarchia nazionale.

Acclamando Vittorio Emanuele Re d'Italia, la nazione ha voluto premiare quella illustre dinastia italiana che col senno civile, col coraggio militare, con spiriti indomiti d'indipendenza, rendeva il popolo subalpino degno delle libere istituzioni e custode della bandiera nazionale; ha voluto rendere omaggio alla venerata memoria del magnanimo Re Carlo Alberto ed all'ardito patriottismo del Re.

Il titolo di Re d'Italia pone in atto il concetto intero della volontà nazionale, cancella i simboli delle nostre interne divisioni, è per l'animo d'ogni italiano un pegno di grandezza e di unione, accresce l'autorità del Governo del Re nei Consessi europei, ed offre alle grandi potenze, in mezzo alle quali il Regno d'Italia prende posto, degna occasione per accettare il risorgimento politico di un popolo che ha tanto contribuito alla civiltà universale. Salutando con questo nuovo titolo l'illustre discendente di una delle più antiche e nobili dinastie, i grandi Stati d'Europa stringeranno coll'Italia quei vincoli di concordia, di fratellanza, d'interessi comuni, che sono oramai il solo fondamento delle relazioni diplomatiche fra popoli liberi e cristiani.

Questi Stati, al pari di noi, custodi gelosi della pace e dell'ordine, porgeranno in tal modo nuova forza all'autorità del Governo e del primo Parlamento italiano, affinché con quella sapienza e moderazione che devono dominare nei Consigli di un grande Regno possano essere risolti gli ardui problemi che interessano la pace dell'Italia e del mondo, non che la grandezza e la libertà spirituale della Chiesa.

Siffatte convinzioni persuadevano l'Ufficio centrale a proporre al Senato l'adozione dell'articolo di legge presentato dal Ministero.

Questa adozione ha però implicita una disposizione legislativa, di cui sembra non possa essere contestata la ragione e la convenienza, e per la quale il fatto memorando ed il principio giuridico della novella monarchia siano ognora presenti al popolo italiano e congiunti al nome de' suoi Re.

La Provvidenza divina, che mai si rivela meglio nella sua bontà e nella sua giustizia che quando muove e dirige la volontà dei popoli a riconquistare dritti o manomessi o perduti; la virtù, la concordia e la perseveranza italiana che la mirabile opera hanno compito, debbono associarsi al nome del Re, siccome la ragione più sacra e la forza più salda del Regno.

Perciò l'ufficio centrale vi propone l'aggiunta di un secondo articolo che completa la legge in questo intendimento.

L'Ufficio centrale vuol anche esprimere la fiducia che il Governo del Re otterrà dall'animo affettuoso e benevolo del nostro augusto Monarca che il figlio primogenito del Re d'Italia s'intitoli costantemente Principe del Piemonte.

Questo titolo rimarrà a ricordare ai nostri Re la terra nativa ed un regno glorioso e civile di otto secoli, sarà un segno imperituro di onoranza reso dagli Italiani tutti a quella provincia che fu il primo scudo della loro libertà e della loro indipendenza.

Si augura il vostro Ufficio centrale che vorrete accogliere il progetto di legge così ampliato, con quella unanimità di voti, con quei sentimenti di gratitudine e di riverenza che devono accompagnare il primo e il più grande atto che la volontà nazionale compie in cospetto del mondo.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e suoi successori il titolo di Re d'Italia.

Art. 2. Gli atti del Governo ed ogni altro atto che debba essere intitolato in nome del Re sarà intestato colla formola seguente:

(Il nome del Re)

PER PROVVIDENZA DIVINA, PER VOTO DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

*Approvato dal Senato nella tornata del 26 febbraio 1861 con voti favorevoli 129,
contrari 2.*

(2) Camera dei Deputati. Relazione del presidente del Consiglio dei ministri (Cavour) 11 marzo 1861, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato nella seduta del 26 febbraio 1861.

SIGNORI! – Ho l'onore di presentare alla Camera dei deputati il qui unito disegno di legge, col quale il Re nostro augusto signore assume per sè e suoi successori il titolo di Re d'Italia.

La commozione che desta negli animi cotesta proposta, il plauso onde fu accolta, significa altamente che un gran fatto si è compiuto, e che una nuova èra incomincia.

È una nobile nazione, la quale, per colpa di fortuna e per proprie colpe caduta in basso stato, conculcata e flagellata per tre secoli da forestiere e domestiche tirannie, si riscuote finalmente invocando il suo diritto, rinnovella sè stessa in una magnanima lotta per dodici anni esercitata, ed afferma sè stessa in cospetto del mondo.

È questa nobile nazione che, serbatasi costante nei lunghi giorni delle prove, serbatasi prudente nei giorni delle prosperità insperate, compie oggi l'opera della sua costituzione, si fa una di reggimento e d'istituti, come una già la rendono la stirpe, la lingua, la religione, le memorie degli strazi sopportati e le speranze dell'intiero riscatto.

Interpreti del nazionale sentimento, voi già avete, nel giorno solenne dell'apertura del Parlamento, salutato Vittorio Emanuele II col nuovo titolo che l'Italia da Torino a Palermo gli ha decretato con riconoscente affetto. Ora è mestieri convertire in legge dello Stato quel grido d'entusiasmo.

Il Senato del Regno l'ha di già sancita con unanime voto: voi o signori, io ne sono certo, la confermerete colla stessa concordia di suffragi, affinché il nuovo Regno possa presentarsi senza maggior indugio nel consesso delle nazioni col glorioso nome che gli compete.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e suoi successori il titolo di Re d'Italia.

(3) Camera dei Deputati. Relazione fatta alla Camera il 14 marzo 1861 dalla Commissione composta dei deputati Ricasoli Bettino, Cipriani, Paternostro, Pepoli Gioacchino, Macciò, Audinot, Natoli, Barracco, Giorgini, relatore.

SIGNORI! – La Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge, per cui il Re Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia, ha bisogno appena di avvertire come questa legge, tanto per il suo oggetto quanto per la sua importanza, non abbia nulla di comune con quelle sulle quali noi siamo di ordinario chiamati a deliberare. Dal punto di vista costituzionale ella potrebbe credersi fors'anche superflua. I titoli del Re Vittorio Emanuele II alla corona d'Italia sono scritti in dodici anni di prodezza, di fede, di costanza. Questi titoli furono riconosciuti da migliaia di volontari riuniti intorno al glorioso vessillo, che egli aveva raccolto dalla polvere di Novara per innalzarlo al sole di Palestro e di San Martino; riconosciuti dalle cento città che sotto gli occhi stessi dei

loro tremanti oppressori piantavano sulle loro torri questo glorioso vessillo; riconosciuti, validati, sanciti dal suffragio unanime della nazione. Il diritto di Vittorio Emanuele II al Regno d'Italia emana dal potere costituente della nazione; egli vi regna in virtù di quegli stessi plebisciti ai quali si deve la formazione del Regno d'Italia.

Il voto che il Governo ci chiede non è dunque un atto nuovo destinato a produrre tale o tal altro effetto giuridico; è la ripetizione, o, per dir meglio, il riassunto finale, il compendio magnifico di tutti gli atti, mediante i quali il popolo italiano ha in tanti modi e in tante occasioni manifestata la sua volontà; è, per dirlo colle parole della relazione che precede il progetto di legge, un'affermazione solenne del diritto nazionale, *un grido d'entusiasmo convertito in legge*.

Ma la significazione e il valore morale del voto non dispensavano la Camera dall'obbligo di considerare le pratiche conseguenze, che per avventura avrebbero potuto derivarne.

Parve anzi alla maggioranza degli Uffizi che, se questo grido di entusiasmo dovesse essere nel tempo stesso la formula ufficiale per l'intestazione degli atti, questa formula non avrebbe in tutto corrisposto all'essenza vera della monarchia rinnovellata dal suffragio universale.

Ora un tale scopo, al quale mirava la maggioranza, poteva essere conseguito sia coll'emendare la legge proposta dal Governo, sia col provvedere per mezzo d'una legge speciale e successiva.

Gli Uffizi non esitarono a pronunziarsi per questo secondo partito.

Prima di tutto doveva considerarsi che la legge, nella forma sotto la quale era stata proposta, aveva già ottenuta l'approvazione del Senato. Emendata da noi avrebbe dovuto essere di nuovo sottoposta alle deliberazioni di quell'Assemblea. Sarebbe stato doloroso che un atto politico di tanta importanza, aspettato con un'impazienza così viva e così confidente dall'intera nazione, si trovasse ritardato. Il secondo partito aveva inoltre il vantaggio di separare appunto le questioni secondarie, sulle quali si possono avere opinioni diverse, dal grande atto politico, la grandezza e l'efficacia del quale starebbe tutta nella prontezza e nell'unanimità dei suffragi.

Ritenendo dunque che non dovesse più a lungo differirsi, nè subordinarsi a tutti gl'incidenti d'una questione parlamentaria il primo e solenne atto col quale l'Italia vuole affermare sè stessa al cospetto del mondo, la vostra Commissione non aveva che a proporvi, da una parte, l'approvazione pura e semplice della legge colla quale il Re Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia, e assicurarsi, dall'altra, che il suo Governo ci avrebbe, senza indugio, presentata la proposta di legge, diretta a mettere negli atti pubblici l'intitolazione del Re in armonia coi diritto pubblico del Regno.

E sebbene l'impegno formale preso dal Governo del Re nella discussione di questa medesima legge che ebbe luogo in Senato bastasse ad escludere ogni dubbio a questo riguardo, tuttavia la Commissione desiderò interpellare il presidente del Consiglio, che, recatosi nel suo seno, confermò e ripeté le dichiarazioni già fatte nell'altra Camera dal suo collega il ministro della giustizia; aggiungendo di più come il solo motivo che aveva finora trattenuto il Governo dal presentare la proposta di legge sull'intestazione degli atti pubblici fosse stato un sentimento di rispetto verso la Camera elettiva, che non s'è anche pronunziata su questa prima legge, della quale quella seconda non sarebbe che la conseguenza ed il compimento.

Le questioni che furono sollevate negli Uffizi in ordine alla intestazione degli atti pubblici sono per tal modo riservate alla discussione che avrà luogo quando ci sia presentata la legge relativa.

Il voto che oggi ci si chiede conserva dunque il carattere puramente nazionale che il Governo ha voluto dargli, e la Commissione unanime confida che sarà veramente un *grido d'entusiasmo convertito in legge*.

Ci sono delle oasi nei deserti della storia; ci sono nella vita delle nazioni dei momenti solenni, che potrebbero chiamarsi la *poesia della storia*; momenti di trionfo e d'ebrezza, nei quali l'anima, assorta nel presente, si chiude ai rammarichi del passato, come alle preoccupazioni dell'avvenire.

Noi traversiamo una di quelle oasi; noi siamo in uno di quei momenti; e come mai in tal momento si sarebbe invano fatto appello all'entusiasmo della Camera? Come mai il nostro voto non sarebbe oggi immediato ed unanime? Quale tra i sentimenti che ci animano potrebbe essere più forte di quello che ci riunisce tutti – l'amore d'Italia?

Rendiamoci una volta giustizia! quanti qui convenuti dalle varie parti d'Italia sediamo su questi scanni:

..... sì ripieni
Che poca gente omai vi si desia,

quanti sediamo sui banchi di questa Camera, tutti abbiamo diversamente lavorato per la medesima causa; tutti abbiamo portato la nostra pietra al grande edificio, sotto il quale riposeranno le future generazioni. Qui i volontari di Calatafimi potrebbero mostrarci sul petto le gloriose cicatrici; qui i prigionieri di Sant'Elmo, intorno ai polsi, il callo delle pesanti catene; qui colle canizie, colle rughe precoci, oratori, scrittori, apostoli di quella fede che fece i soldati ed i martiri; qui i generali che vinsero le nostre battaglie; qui gli uomini di Stato che governarono le nostre politiche; di qui parta unanime adunque quel *grido entusiasmo!* qui finalmente l'aspettata fra le nazioni si levi, e dica: *Io sono l'Italia!*

Approvato all'unanimità dalla Camera nella tornata del 14 marzo 1861.

Legge 17 marzo 1861, n. 4671.

(4) Senato del Regno. Progetto di legge presentato al Senato il 18 marzo 1861 dal ministro di grazia e giustizia (Cassinis).

SIGNORI! – Vittorio Emanuele II ha assunto il titolo di Re d'Italia, attestando così in faccia al mondo la ricomposta unità nazionale, sospiro di tanti secoli, frutto di tanti magnanimi sforzi e sacrifici.

La legge che ha consacrato questo grande fatto già fu salutata dagli applausi concordi di tutti gli Italiani, i quali riconoscono in essa la guarentigia di riconquistati diritti, e l'arra delle maggiori speranze.

Rimane ora che il Governo del Re soddisfaccia agli impegni assunti primamente da me, quando fu in quest'aula discussa l'anzidetta legge e rinnovata dal presidente del Consiglio dinanzi alla Camera elettiva, ed a quella si dia compimento con la proposta di altra legge intesa a porre negli atti pubblici la intitolazione del Re in armonia col nuovo diritto pubblico del Regno.

A ciò provvede lo schema di legge che, avutane dal Re la facoltà, ho l'onore di rassegnare alle vostre deliberazioni

La formola proposta in questo unico articolo intende esprimere nella sua prima parte che la monarchia italiana prende luogo accanto alle altre, vi rivendica gli stessi diritti e proclama al par di loro la propria e indipendente sovranità sua in tutti gli atti dimananti dalla sua autorità.

È noto infatti come la formola *per la grazia di Dio* sia stata introdotta dalle prime origini delle monarchie moderne, ma usata da quei principi soltanto che non sottostavano ad alcun vassallaggio, esercitando un potere non tanto personale quanto sociale. Consacrata dalle tradizioni, essa fu la formola non pure adottata dai più potenti sovrani d'Europa, ma ovunque altresì la potestà sovrana fosse esercitata col concorso della volontà nazionale.

Noi non presumiamo di ripudiare tutta l'eredità del passato, nè di separarci dalle consuetudini più generalmente seguite dalle altre genti civili, nè disdice il comporci agli esempi di quelle contrade in cui si operarono grandi e durevoli mutamenti, conservate pur tuttavia le tracce delle antiche istituzioni.

Nè dall'ammettere tale formola dovrebbe trattenervi, o signori, il pensiero dell'abuso che fatto ne abbia qualche sostenitore delle viete massime del diritto divino; remota essa da queste nella sua genuina espressione, altro senso racchiude vero e profondo, ed è l'augusto concetto della giustizia e della verità riassunte nell'invocazione della Maestà divina, che s'imprime con questa semplice formola negli atti solenni della vita pubblica e civile.

Con la seconda parte della proposta formola si divisò di esprimere il principio giuridico della monarchia italiana, il quale è e non può essere altro che la volontà nazionale.

Questo principio ottenne la sanzione più splendida nelle votazioni che si avvicendarono sui varii punti della Penisola, esso è inviscerato nei sentimenti reciproci che tra di loro congiungono il Principe e la Nazione, e tenuto in tal guisa ognora presente alla nazione ed al Re, rimarrà segno dell'unione indissolubile che ne accomuna i diritti, i doveri e le sorti.

Voi troverete, o signori, nella vostra devozione al Re ed alla patria, nei vostri italiani sensi, il più vivo impulso ad accogliere favorevolmente questa proposta di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. Gli atti del Governo ed ogni altro atto che debba essere intitolato in nome del Re sarà intestato colla formola seguente.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

(5) Senato del Regno. Relazione fatta al Senato il 20 marzo 1861 dall'Ufficio centrale composto dei senatori Plezza, Giulini, Marzucchi, Di Pollone e Matteucci, relatore.

SIGNORI! – Il primo pensiero della legge, di cui il signor ministro di grazia e giustizia presentava il progetto al Senato nella tornata del 18 marzo 1861, nasceva nel seno dell'Ufficio centrale da voi incaricato di riferire sulla legge, per cui S. M. il Re Vittorio Emanuele II ha assunto il titolo di Re d'Italia.

Fu creduto in quella occasione che un disegno speciale di legge intesa a porre la intitolazione degli atti pubblici in armonia col nuovo diritto pubblico del Regno sarebbe stato più conveniente di quello che aggiungere un secondo articolo che avrebbe diminuita in qualche modo la semplicità di quella prima legge, e non lasciato dominare interamente il grande fatto che essa esprime.

Il Governo assunse perciò dinanzi al Parlamento, l'impegno di dar compimento alla prima legge con quel progetto speciale che ora è sottoposto alla vostra sanzione.

In tutti i tempi e in tutti i grandi Stati, l'intitolazione delle leggi e degli atti del Governo consiste in una formola, la quale riassume il principio della sovranità da cui quelle leggi e quegli atti emanano, e che è una specie di sanzione morale, che secondo le varie forme politiche degli Stati, secondo le origini diverse dei principati è premessa per ricordare la sorgente legittima del potere legislativo e sovrano.

Naturalmente la formola *per la grazia di Dio* è la prima che s'incontra risalendo colla storia alle origini delle più grandi monarchie moderne costituite in una propria e assoluta autonomia. In Dio vi è il principio e la ragione di ogni autorità sopra questa terra e quella autorità umana che da Dio potesse dirsi derivata, sarebbe necessariamente buona, giusta, perfetta, e porterebbe quindi in sè il carattere assoluto della legittimità ed il pieno diritto ad essere obbedita.

Pur troppo con quella formola s'intitolarono i principi e i Governi i più assoluti e i più contrari al bene dei loro popoli. Sicchè venne il giorno in cui pel progresso della civiltà e della ragione fu dimostrato che la grazia di Dio, come fonte di bontà e di giustizia, non poteva umanamente riconoscersi e non in quei principi e in quei Governi dei quali la sovranità era stata esplicitamente o tacitamente fondata e accettata per volontà di popolo.

Le due parti della formola che le monarchie popolari moderne hanno assunto si completano dunque necessariamente l'una coll'altra; un principe che regna per volontà della nazione, regna perciò anche per grazia di Dio, imperocchè la scelta libera di un

popolo non può cadere che sopra un principe il quale raccolga in sè stesso, e nella famiglia da cui ha origine, quella maggior somma di virtù che della grazia di Dio lo fanno degno, nè la sua sovranità potrebbe a lungo conservarsi se per grazia di Dio non gli fosse pure egualmente conservato il possesso delle virtù con cui beneficia il suo popolo.

Il principio giuridico, chiaro, palpabile della monarchia italiana è la volontà nazionale, cioè il voto unanime di tutte le popolazioni della penisola ripetutamente espresso e consacrato da quei tanti segni ed atti che collegano indissolubilmente un popolo ad un principe, una nazione ad una dinastia.

Tutta la storia degli illustri antenati del nostro Re è la storia di un principato civile, sempre intento a perfezionare gli ordini pubblici e le patrie istituzioni; in tutte le vicende nelle quali la monarchia sabauda è venuta dilatando via via i suoi possessi in Italia non si ha deplorare una sola sommossa popolare, e ben si vede che i popoli a lei soggetti ne accolsero sempre con gratitudine il dominio, perchè dominio dolce, benefico, glorioso nelle armi, geloso custode della nazionale indipendenza. Iddio adunque secondò le sorti di questa dinastia, quelle sorti che la libera volontà del popolo italiano strinse oramai inseparabilmente con quelle della nazione.

La formola d'intitolazione di tutti gli atti quale è espressa nel progetto di legge comprende perciò il concetto della giustizia e della verità nell'invocazione della grazia di Dio, invocazione che ben s'addice ad un principe sempre benefico per i suoi popoli, e ora regnante sovra una nazione che lo ha acclamato per suo liberatore; essa afferma nel tempo stesso il fatto solenne ed il principio giuridico della nostra monarchia nazionale. Questa formola, lo ripeterò anche una volta, sta a significare che il principato sabauda si è trasformato in una monarchia nazionale per atto spontaneo della sovranità popolare, atto manifestamente coadiuvato dalla divina Provvidenza.

Corrispondendo veramente al concetto prevalente nella mente di tutti ed essendo la più rigorosa l'espressione del gran fatto che oggi si compie in Italia, non poteva quella formola ricusarsi, perchè notata d'imitazione.

Avvertirò finalmente, come è già scritto nella relazione ministeriale, che l'invocazione della grazia di Dio nella formola d'intitolazione degli atti governativi non vuol essere confusa con quella del così detto *diritto divino*.

La coscienza del genere umano e la morale evangelica non hanno mai consentito che vi potessero essere su questa terra uomini nati solamente per comandare ed altri per ciecamente obbedire, nè fu mai trovato conforme alla ragione che Dio avesse imposto direttamente, fuori della famiglia soggezione d'uomo ad uomo.

Perciò l'uguaglianza politica e civile degli uomini, scritta oggi in tutte le leggi, fu proclamata come una delle più grandi conquiste della civiltà moderna. La Chiesa, che non falli al suo ministero di carità e di pace se non quando fu travagliata dalle ambizioni e dalle lotte inseparabili da una meschina sovranità temporale, si alzò più volte in difesa delle franchigie popolari per riprovare le violenze e gli arbitrii del potere assoluto.

Il vostro Ufficio centrale, ravvisando nella formola propositavi dal ministro per l'intitolazione degli atti del Governo l'espressione più esatta dei principi su cui si fonda la nostra monarchia nazionale, ve ne propone perciò l'adozione, salvo alcune piccole variazioni di dicitura e trasposizioni di parole intente, esso spera, ad accrescere la chiarezza e la semplicità della legge stessa.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo unico. Tutti gli atti che debbono essere intitolati in nome del Re lo saranno colla formola seguente:

(Il nome del Re)
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

*Approvato dal Senato nella tornata del 23 marzo 1861 con voti favorevoli 74,
contrari 1.*

(6) Camera dei Deputati. Relazione del ministro di grazia e giustizia (Cassinis) del 25 marzo 1861, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato nella seduta del 23 stesso mese.

SIGNORI! – La legge in virtù della quale Vittorio Emanuele II ha assunto, per unanime voto del Parlamento, il titolo di Re d'Italia, gettò le basi di un nuovo diritto pubblico, affermando costituita l'unità della nazione e dichiarando trasformato l'antico regno dell'illustre Casa di Savoia nella Monarchia italiana.

Il concorde plauso degli Italiani la salutò, siccome solenne consecrazione del mirabile nostro risorgimento, siccome guarentigia di riconquistati diritti, siccome arra di supreme speranze.

Era di quella legge giusta e natural conseguenza altra legge, la quale prescrivendo la formola da osservarsi nell'intitolazione degli atti, che dimanano dalla sovrana autorità, la ponesse in armonia col nuovo diritto pubblico della nazione.

Soddisfacendo alla promessa ch'io ne avea fatta al Senato, quando vi fu la mentovata legge discussa, e che il presidente del Consiglio rinnovava dinanzi a voi, io era sollecito di presentare, a quel ramo del Parlamento il disegno di legge che vi veniva, tranne alcuni mutamenti di forma, con suffragio unanime adottato.

Questo disegno medesimo oggi ho l'onore di sottoporre alla deliberazione vostra, accennandovi rapidamente i motivi della formola contenuta in esso.

Compensi questa di due parti: *per grazia di Dio – per volontà della nazione.*

Le prime parole nel loro senso naturale suonano come un omaggio a Dio, fonte suprema d'ogni verità e giustizia, e storicamente riproducono la formola, con cui da' più remoti tempi le monarchie civili, non escluse quelle di poi, in cui il potere sovrano è esercitato col concorso del popolo, attestarono in faccia al mondo la loro indipendenza da ogni esterna signoria, talchè da nessun altro, tranne dal Supremo Autore di tutte le create cose ripetessero il loro diritto.

Consecrata perciò da generose origini e non meno presso noi che presso molte nazioni da secolare possesso, ella vi doveva essere conservata.

Così essa rannoda il nuovo ordine di cose alle tradizioni dell'augusta dinastia che accomunò le proprie sorti alle sorti d'Italia; per essa la Monarchia italiana prende luogo accanto alle altre, vi rivendica gli stessi diritti e proclama al par di loro l'indipendente sovranità sua in tutti gli atti dimananti dalla propria autorità.

La seconda parte della formola accenna al voto concorde, con cui gli Italiani espressero il fermo proposito di stringersi a Vittorio Emanuele II ed alla sua stirpe, ponendo così la volontà nazionale a fondamento giuridico della Monarchia italiana.

Per siffatte considerazioni, io mi confido che la proposta solenne dei ricordati principi ed iniziamento ad un tempo d'un'èra novella, avrà favorevole il suffragio vostro.

(7) Camera dei Deputati. Relazione fatta alla Camera l'11 aprile 1861 dalla Commissione composta dei deputati Boggio, De Blasiis, Maresca, Devincenzi, Piria, Castagnola, Tommasi, Baldacchini e Conforti, relatore.

SIGNORI! – Allorchè il ministro di giustizia, nella tornata del 18 marzo, presentava al Senato il progetto di legge, per cui Vittorio Emanuele II assumeva il titolo di Re d'Italia, prometteva un altro progetto riguardante l'intestazione degli atti che emanano dalla sovrana autorità. Questo secondo progetto, che è il compimento del primo, venne presentato al Senato nei seguenti termini:

Articolo unico. Gli atti del Governo ed ogni altro atto, che debbe essere intitolato in nome del Re, sarà intestato con la formola seguente:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

L'Ufficio centrale del Senato sostituì al progetto di legge presentato dal Ministero il progetto seguente:

Articolo unico. Tutti gli atti, che debbono essere intitolati in nome del Re, lo saranno con la formola seguente:

(*Il nome del Re*)
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Nella tornata del 23 marzo, il ministro accettava ed il Senato approvava il progetto di legge così modificato, quasi all'unanimità, non essendovi stato che un solo voto contrario. Ora questo progetto di legge viene dal Governo presentato all'approvazione della Camera.

De' nove Uffici, nei quali il progetto di legge venne discusso, sei l'approvarono nella sua integrità.

Il III Ufficio sostituiva alla formola:

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

la formola:

PER VOLONTÀ DI DIO E DELLA NAZIONE

Il VII Ufficio proponeva la formola seguente:

VITTORIO EMANUELE II

PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE PRIMO RE D'ITALIA.

L'Ufficio VIII non ottenne la maggioranza, nè per l'approvazione della formola proposta dal Ministero, nè per altra formola proposta dai suoi membri.

SIGNORI! – Vittorio Emanuele, prima di essere Re eletto degli Italiani, era Re storicoo di questa estrema parte d'Italia. Senza il Re Subalpino, ora l'Italia non sarebbe, e sa il Cielo per quanto altro tempo ancora verrebbe contristata dalla tirannide forestiera e paesana.

Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, è una sintesi storica: è il Re che si ritira vinto, ma non domo, da una lotta ineguale; il Re che oppone al diritto della forza la forza del diritto; è il Re, che in tempi pericolosi e sinistri, non potendo combattere lo straniero con la forza materiale, lo combatte, lo indebolisce e lo prostra con le armi formidabili della libertà, della costanza e della fede; è il Re che tien saldo il vessillo nazionale a fronte del nemico armato e minaccioso alle porte; è il Re che mantiene inviolate le conquiste del 1848, che poi dovevano trasformarsi in conquiste d'indipendenza e di nazionalità; è infine il primo soldato dell'indipendenza italiana, il quale vendica la sconfitta di Novara nei campi gloriosi di Palestro e di San Martino. Con l'approvazione della prima parte del progetto di legge, il Re continua le tradizioni dell'antichissima ed illustre prosapia da cui discese, e conserva il glorioso suo nome di famiglia.

SIGNORI! La formola: *per la grazia di Dio* è un portato del Cristianesimo. Nei tempi di violenza e di tenebre, l'uso di essa in testa degli atti sovrani fu un progresso; perocchè i conquistatori invocando il nome di Dio ripudiavano la conquista, ossia la forza, come origine e fonte del diritto.

L'uso di questa formola venne ancora adottato presso quelle nazioni, le quali ci precedettero nel conquisto della libertà e dell'indipendenza.

La storia non è un riflesso della volontà e dell'arbitrio dell'uomo, non è una successione fortuita di avvenimenti. La storia considerata ne' suoi periodi è l'opera della Provvidenza, la quale visibilmente si manifesta nel governo generale del mondo.

E questa Italia, per tanti secoli, prostrata e divisa, che si leva e si afferma al cospetto delle attonite nazioni, non è l'opera esclusiva degli uomini. Ad instaurare la primogenita delle genti latine era necessario un concorso di elementi, che pareva impossibile senza la protezione del Cielo. Si richiedeva la volontà incrollabile di un Re leale e guerriero, il valore antico e la concordia nuova degli Italiani, e, quello ch'è più, gli errori degli implacabili suoi nemici. La stessa tirannide che tanto accorò i popoli soggetti, divenne, efficace strumento dell'italiano riscatto.

Sotto il peso di una grave sconfitta, anche gli uomini timorati e religiosi possono per un momento mormorare contro la Provvidenza: ma nell'ebbrezza della vittoria anche gli atei (se vi sono atei nel mondo) mandano un inno alla Divinità.

Ed ora che l'Italia risorge a vita novella, e si asside maestosa nel consesso delle nazioni, vorremmo noi cancellare dall'intestazione degli atti sovrani il nome di Dio?

Non pertanto, se questa formola fosse scompagnata dall'altra: *per volontà della nazione*, nessuno certamente in questa Camera vorrebbe approvarla.

La formola: *per volontà della nazione*, esprime il voto unanime degl'Italiani, i quali acclamarono Vittorio Emanuele II loro Re; esprime il vero fondamento del diritto pubblico del nuovo Regno; esprime il mirabile rivolgimento, per cui gli Italiani, esautorando la mala signoria, incoronarono colui, il quale comprese che i Re sono fatti pei popoli, e non già i popoli pei Re, e che la sovranità non è un beneficio, ma un dovere.

La vostra Commissione vi propone l'approvazione del progetto di legge.

Approvato dalla Camera nella tornata del 17 aprile 1861 con voti favorevoli 174, contrari 58.

FONTE: Camera dei Deputati, *Le assemblee del risorgimento. Prefazione generale. Piemonte – Lombardia – Bologna – Modena – Parma*, Roma, 1911.